

**Domanda di pronuncia pregiudiziale – Causa C-81/24 [Jenec]<sup>i</sup>**

**Rinvio pregiudiziale**

**Data di deposito:**

31 gennaio 2024

**Giudice del rinvio:**

Okrajno sodišče v Mariboru (Slovenia)

**Data della decisione di rinvio:**

25 gennaio 2024

**Attrice:**

LH

**Convenuta:**

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

---

[OMISSIS]

**Domanda di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia UE**

**Svolgimento del procedimento**

- 1 La parte attrice ha proposto dinanzi all'Okrajno sodišče v Ljubljani [Tribunale cantonale di Lubiana] una domanda giudiziale mediante la quale ha chiesto alla parte convenuta di consentirle l'accesso ad un conto di pagamento con caratteristiche di base e la prestazione di servizi bancari di base, nonché il pagamento di un risarcimento di EUR 10 000 per il danno sorto quale conseguenza della violazione dell'obbligo a contrarre incombente ad essa convenuta.
- 2 L'Okrajno sodišče v Ljubljani, a seguito di un'eccezione proposta dalla convenuta nella sua comparsa di risposta, si è dichiarato, con ordinanza in data 20 aprile 2021, privo di competenza territoriale ed ha deciso che la decisione sulla causa spettava all'Okrajno sodišče v Mariboru [Tribunale cantonale di Maribor] (in

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al vero nome di alcuna delle parti del procedimento.

prosieguo: il «giudice del rinvio»). Nella sua memoria preliminare del 4 aprile 2022, la parte attrice ha modificato il punto 1 della domanda giudiziale, riformulandolo nei seguenti termini: «*La parte convenuta è obbligata ad aprire a beneficio della parte attrice, entro un termine di 10 giorni dalla notifica della sentenza, un conto di pagamento con caratteristiche di base, e più precisamente nella misura stabilita dall'articolo 181, paragrafo 2, dello Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih* [legge sui servizi di pagamento, sui servizi di emissione di moneta elettronica e sui sistemi di pagamento] (Uradni list RS, nn. 7/18, 9/18, come rettif., e 102/20)». In detta memoria, la parte attrice chiede al giudice del rinvio di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte di giustizia UE (in prosieguo: la «CGUE») una questione pregiudiziale.

### Fatti di causa

- 3 Dalle allegazioni delle parti nel processo risulta che la situazione di fatto, in riferimento al punto 1 della domanda giudiziale della parte attrice<sup>1</sup>, non è controversa tra le parti e che il disaccordo tra esse riguarda soltanto le tesi concernenti la liceità o meno del comportamento della parte convenuta. Infatti, la normativa processual-civilistica slovena è fondata sul principio di non contestazione, in virtù del quale non è necessario fornire la prova dei fatti riconosciuti, non contestati o immotivatamente contestati e questi devono essere considerati veri<sup>2 3</sup>. In tal modo il giudice del rinvio ha accertato la situazione di fatto rilevante dal punto di vista giuridico, e pertanto già in tale fase del procedimento sottopone una questione pregiudiziale alla CGUE (malgrado che nella presente causa esso non abbia ancora tenuto l'udienza di trattazione principale e non abbia ancora iniziato l'assunzione delle prove)<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Dalla fondatezza di tale punto della domanda giudiziale dipende la fondatezza del secondo punto di quest'ultima.

<sup>2</sup> Non è necessario provare i fatti che la parte ha riconosciuto dinanzi al giudice nel corso del procedimento (articolo 214, paragrafo 1, dello Zakon o pravdnem postopku [codice di procedura civile] (ZPP), Uradni list RS, n. 3/07 – testo chiarito ufficialmente, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – dec. Corte Cost., 57/09 – dec. Corte Cost., 12/10 – dec. Corte Cost., 50/10 – dec. Corte Cost., 107/10 – dec. Corte Cost., 75/12 – dec. Corte Cost., 40/13 – dec. Corte Cost., 92/13 – dec. Corte Cost., 10/14 – dec. Corte Cost., 48/15 – dec. Corte Cost., 6/17 – dec. Corte Cost., 10/17, 16/19 – ZNP-1, 70/19 – dec. Corte Cost., 1/22 – dec. Corte Cost., e 3/22 – ZDeb.

<sup>3</sup> I fatti che la parte non contesta o che essa contesta senza indicare i motivi si considerano riconosciuti (articolo 214, paragrafo 2, dello ZPP).

<sup>4</sup> Il giudice nazionale è libero quando si tratta di decidere il momento in cui sollevare una questione pregiudiziale. Alla luce delle indicazioni generali (sicuramente non vincolanti) intese ad un esercizio più razionale di un diritto discrezionale, il giudice nazionale dovrebbe sottoporre una questione di riferimento in quella fase del procedimento in cui la situazione di fatto è già stata in massima parte accertata (v. Boulouis, Darmon, Huglo, *Contentieux communautaire*, pag. 24). Talvolta però è consigliabile che il procedimento venga attivato già prima, al fine di accertare quali elementi della situazione di fatto potrebbero essere importanti e rilevanti per la

- 4 Alla luce di quanto sopra esposto, il giudice del rinvio constata che la situazione di fatto giuridicamente rilevante è quella che si va ad esporre qui di seguito. La parte attrice, in nome della sua consorte, la quale aveva un conto transazioni aperto presso la convenuta, ha cercato in data 22 ottobre 2017 di pagare, presso la stazione di servizio Petrol a Lubiana, a mezzo rimessa, un importo di EUR 93. Allorché il cassiere ha inserito nel sistema i dati personali della parte attrice, l'odierna convenuta ha bloccato il pagamento. Nella lettera che la parte convenuta ha inviato alla consorte della parte attrice, in qualità di sua committente, essa ha spiegato che, a causa degli avvenimenti politici e dei maggiori pericoli connessi con la sicurezza generale e con l'accresciuta possibilità di abuso dei prodotti bancari per il finanziamento del terrorismo o di altri reati, ha adottato alcune misure più restrittive per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro. Nel quadro di tali misure si inserisce anche il rispetto delle limitazioni OFAC (Office of Foreign Assets Control), circostanza questa che risulta dagli atti interni della convenuta. Si tratta soprattutto del Regolamento della convenuta in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (regolamento antiriciclaggio). Esso stabilisce che, prima dell'instaurazione di un rapporto d'affari, si procede alla verifica di tutti i clienti sotto il profilo dell'eventuale inclusione negli elenchi di provvedimenti restrittivi (UE, OFAC, UN, elenco interno), tenendo presente che l'inclusione in simili elenchi significa un divieto di entrare in rapporti con un cliente siffatto. Requisiti sostanzialmente simili relativamente alla presa in considerazione dell'inclusione di potenziali clienti nell'elenco OFAC vengono imposti anche da altri atti interni della convenuta, e più precisamente dalle Istruzioni per l'instaurazione di rapporti d'affari con persone fisiche, dalle Linee di politica per l'accettazione della clientela, dalla Metodologia della convenuta per la materia delle misure restrittive e dal Codice di condotta della convenuta. Dopo l'avvio del giudizio civile in oggetto e dopo il ricevimento della comparsa di risposta, il 23 marzo 2022, la parte attrice si è personalmente presentata presso la sede commerciale della convenuta, in quanto desiderava aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base. Un'impiegata della banca ha ricevuto la parte attrice, ed ha quindi esaminato il documento di identità personale in corso di validità esibito da quest'ultima. L'impiegata della banca le ha spiegato che *«il sistema, di fronte al nome della parte attrice, non consente l'apertura di un conto transazioni»* e che pertanto non è possibile aprire presso la convenuta un conto di questo tipo. La parte attrice, trascorsi dieci giorni dalla presentazione di una richiesta di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base presso la convenuta, non ha ricevuto alcuna risposta scritta da quest'ultima, malgrado il fatto che essa avesse chiesto l'invio di una risposta siffatta. Il 23 febbraio 2015 il Procuratore speciale dello Stato della Repubblica slovena aveva concluso e archiviato la causa intentata contro la parte attrice e riferita agli stessi reati per i quali era stato emesso un avviso internazionale. La parte attrice non è mai stata condannata in nessun luogo

soluzione della causa concreta (Hartley, *The Foundations of European Community Law*, pag. 294).

del mondo per il reato a causa del quale si trova inserita nell'elenco OFAC, né sono mai state adottate nei suoi confronti misure restrittive di alcun tipo da parte dell'ONU, dell'UE o della Repubblica di Slovenia.

### **Sulle contrapposte tesi giuridiche delle parti in causa**

- 5 Tra le parti vi è controversia riguardo alla questione se le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE possano essere interpretate nel senso che esse conferiscono agli Stati membri la facoltà di consentire alle banche, mediante la normativa nazionale, il respingimento della richiesta di un consumatore per l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base a motivo del fatto che l'interessato è iscritto nell'elenco OFAC, malgrado che costui non sia mai stato condannato in alcun posto per il reato a causa del quale egli si trova nell'elenco suddetto, e che nei suoi confronti né l'ONU né la UE né Stati membri dell'Unione europea abbiano mai adottato misure restrittive di alcun tipo. Pertanto, la controversia verte soprattutto sul punto se un caso siffatto possa essere sussunto nella fattispecie della violazione delle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2015/849 in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Ad avviso della parte attrice, una tale interpretazione sarebbe in contrasto con l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

### **Diritto nazionale**

- 6 Lo Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (in prosieguo: lo «ZPlaSSIED»<sup>5</sup>)<sup>6</sup> disciplina, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli utenti e dei fornitori di servizi di pagamento con riguardo alla prestazione di servizi di pagamento, e stabilisce regole e condizioni per l'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base (articolo 1, punti 3 e 9).

L'articolo 180, paragrafo 1, dello ZPlaSSIED stabilisce il divieto di operare differenziazioni immotivate tra i consumatori per quanto riguarda l'apertura e l'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base:

(1) *«Il consumatore legalmente soggiornante nell'Unione europea che chieda di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base all'interno dell'Unione stessa, ovvero di accedere a un conto siffatto, non può subire discriminazioni ad opera della banca, segnatamente per ragioni attinenti alla nazionalità, alla residenza, al genere, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale,*

<sup>5</sup> Uradni list RS, nn. 7/18, 9/18, come rettif., e 102/20.

<sup>6</sup> Si tratta dell'atto normativo nazionale che traspone nell'ordinamento giuridico sloveno la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU 2014, L 257 del 28. 8. 2014, pag. 214; in prosieguo: la «direttiva 2014/92/UE»).

*alle caratteristiche genetiche, alla lingua, alla confessione religiosa o alle convinzioni personali, alle idee politiche o di altro tipo, all'appartenenza ad una comunità nazionale, all'appartenenza ad una minoranza nazionale di un altro paese, alla situazione patrimoniale, alla stirpe, all'invalidità, alla vecchiaia o all'orientamento sessuale. Le condizioni applicabili per l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base e per l'accesso al medesimo non possono essere in alcun modo immotivatamente discriminatorie».*

L'articolo 181 dello ZPlaSSIED stabilisce le condizioni concernenti il diritto del consumatore ad avere un conto di pagamento con caratteristiche di base (che al tempo stesso corrisponde ad un obbligo della banca a contrarre), nonché le relative eccezioni:

(1) *«Tutte le banche che gestiscono conti di pagamento di consumatori sono obbligate ad offrire ai consumatori un conto di pagamento con caratteristiche di base».*

(3) *«**Il consumatore legalmente soggiornante nell'Unione europea, inclusi il consumatore senza fissa dimora e il richiedente asilo nonché il consumatore al quale non sia stata concessa l'autorizzazione al soggiorno ma il cui respingimento non sia possibile per ragioni di diritto o di fatto, ha il diritto di aprire ed usare un conto di pagamento con caratteristiche di base presso una banca. Tale diritto sussiste indipendentemente dalla residenza abituale del consumatore**».*

(4) *«La banca articola la procedura per l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base in modo tale che l'azionamento di tale diritto non sia eccessivamente difficile o gravoso per il consumatore. La banca apre il conto di pagamento con caratteristiche di base senza ritardi non necessari ovvero al più tardi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del consumatore completa in ogni sua parte per l'apertura di un tale conto di pagamento».*

(5) *«Il termine previsto dal paragrafo precedente vale anche nel caso di rigetto della richiesta del consumatore di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base».*

(6) *«**La banca respinge la richiesta del consumatore di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base ogni qualvolta tale apertura di conto determinerebbe una violazione delle disposizioni della legge che disciplina le attività di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In tal caso la banca adotta misure in conformità alla legge disciplinante il settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo**».*

(8) *«Nei casi previsti dai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, la banca, dopo aver preso la decisione di rigetto della richiesta di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, informa il consumatore senza indugio, per iscritto e senza spese, in merito al rigetto della sua richiesta e alle concrete*

*ragioni del respingimento della stessa, tranne quando ciò sia vietato in virtù di altre norme».*

*(9) «In caso di respingimento della richiesta di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, la banca informa il consumatore in merito alle vie di ricorso esperibili contro il rigetto della sua richiesta, al diritto di informare la Banca di Slovenia di tale rigetto, nonché al diritto di attivare il meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dall'articolo 286 della presente legge. In tale informativa la banca menziona anche gli opportuni dati di contatto».*

- 7 Lo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma [legge in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo] (in prosieguo: lo «ZPPDFT-2»<sup>7</sup>)<sup>8</sup> definisce misure, organi competenti e procedure per la scoperta e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo, e disciplina il controllo ispettivo da esercitarsi sull'attuazione delle disposizioni di tale legge (articolo 1, paragrafo 1).

L'articolo 2, punto 1, dello ZPPDFT-2 definisce la nozione di «riciclaggio di denaro», agli effetti di questa legge, nei seguenti termini:

*«Per riciclaggio di denaro si intende qualsiasi comportamento avente ad oggetto somme di denaro o valori patrimoniali ottenuti mediante un reato, che comprende:*

- *operazioni di cambio o qualsiasi tipo di trasferimento di denaro o di altri valori patrimoniali aventi origine da un reato;*
- *atti diretti a dissimulare od occultare la vera natura, l'origine, l'ubicazione, i movimenti, la disponibilità, la proprietà o eventuali diritti relativi a somme di denaro o ad altri valori patrimoniali aventi origine da un reato».*

L'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, dello ZPPDFT-2 stabilisce che le banche sono obbligate ad adottare misure per scoprire e prevenire il riciclaggio di denaro:

<sup>7</sup> Uradni list RS, n. 48/22.

<sup>8</sup> Si tratta dell'atto normativo nazionale che traspone nell'ordinamento giuridico sloveno la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141 del 5.6.2015, pag. 73), modificata da ultimo dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/758, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU 2019, L 125 del 14.5.2019, pag. 4) (in prosieguo: la «direttiva 2015/849/UE»).

*«Le banche e le loro filiali negli Stati membri, le filiali di banche di Stati terzi e le banche di Stati membri che costituiscono una filiale nella Repubblica di Slovenia adottano misure per la scoperta e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, stabilite nella presente legge, prima o in occasione della percezione, della consegna, del cambio, della custodia, della disposizione o di qualsiasi altra condotta concernente somme di denaro o altri valori patrimoniali, e in occasione della conclusione di rapporti d'affari».*

L'articolo 17 dello ZPPDFT-2 stabilisce i compiti finalizzati alla scoperta e alla prevenzione del riciclaggio di denaro:

*«(1) Al fine di scoprire e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati assicurano, nello svolgimento delle loro attività, l'adempimento dei compiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme adottate sulla base di quest'ultima.*

*(2) I compiti previsti dal paragrafo precedente includono le seguenti attività:*

- 1. redazione di una valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;*
- 2. realizzazione di politiche, controlli e procedure per l'efficace minimizzazione e controllo dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;*
- 3. attuazione di misure per la conoscenza del cliente (in prosieguo: il "monitoraggio del cliente") secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla presente legge;*
- 4. comunicazione dei dati prescritti e richiesti nonché presentazione della documentazione all'Ufficio [della Repubblica di Slovenia per la prevenzione del riciclaggio di denaro] sulla base della presente legge;*
- 5. nomina di un/una rappresentante (in prosieguo: il "rappresentante") e di sostituti del rappresentante e creazione delle condizioni necessarie per il loro lavoro;*
- 6. iniziative per garantire la regolare formazione professionale dei dipendenti e istituzione di un regolare controllo interno sullo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge;*
- 7. preparazione di una lista degli indicatori per il riconoscimento dei clienti e delle transazioni per i quali vi siano ragioni giustificanti un sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;*
- 8. assicurazione di una protezione e di una conservazione dei dati e tenuta dei registri prescritti dalla presente legge;*

9. *realizzazione delle politiche e delle procedure di gruppo nonché delle misure finalizzate alla scoperta e alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nell'ambito delle proprie filiali e società controllate detenute a maggioranza in Stati membri e in paesi terzi;*
10. *realizzazione di altri compiti e obblighi sulla base della presente legge e delle norme adottate sulla base di quest'ultima».*

L'articolo 18 dello ZPPDFT-2 definisce il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e le valutazioni di rischio:

«(1) *Il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo consiste nella possibilità che il cliente sfrutti il sistema finanziario per il riciclaggio di denaro o per il finanziamento del terrorismo, ovvero che usi direttamente o indirettamente un rapporto d'affari, una transazione, un prodotto, un servizio o un canale di distribuzione, tenuto conto del fattore di rischio geografico (Stato o spazio geografico), al fine di riciclare denaro o di finanziare il terrorismo.*

(2) *Il soggetto obbligato valuta il rischio di un particolare gruppo o tipo di cliente, di rapporto commerciale, di transazione, di prodotto, di servizio o di canale di distribuzione e prende in considerazione i fattori di rischio geografico con riguardo ai possibili abusi a scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.*

(3) *Sulla scorta dei rischi accertati ai sensi del paragrafo precedente, il soggetto obbligato formula una valutazione del rischio inerente alla propria attività commerciale (valutazione del rischio del soggetto obbligato).*

(4) *Sulla base dei rischi accertati ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il soggetto obbligato formula una valutazione di rischio attraverso la quale stima la rischiosità del singolo cliente in riferimento al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (valutazione del rischio del cliente).*

(5) *I soggetti obbligati che hanno delle filiali e delle società controllate a maggioranza in Stati membri e in paesi terzi redigono anche una valutazione del rischio di gruppo, tenendo conto dei rischi ai quali sono esposte le loro filiali e le loro società controllate a maggioranza nonché il gruppo come insieme unitario (valutazione del rischio del gruppo).*

(6) *La valutazione del rischio e la procedura di determinazione della valutazione di rischio di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo riflettono la particolarità del soggetto obbligato e della sua attività commerciale.*

(7) *Il soggetto obbligato predispone la valutazione di rischio di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo conformandosi alle direttive emanate dal competente organo di controllo contemplato dall'articolo 152, paragrafo 1, della presente legge conformemente ai suoi poteri, nonché tenendo conto del rapporto*



*recante le constatazioni della valutazione nazionale del rischio nonché della valutazione sovranazionale del rischio.*

*(8) Gli accertamenti risultanti dalla valutazione del rischio di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo vengono documentati dal soggetto obbligato e da esso aggiornati almeno ogni due anni. Gli accertamenti documentati sono messi a disposizione dei competenti organi di controllo di cui all'articolo 152, paragrafo 1, della presente legge, su loro richiesta.*

*(9) Il soggetto obbligato, per tutto quanto riguarda le modifiche importanti dei suoi processi commerciali, quali sono ad esempio l'introduzione di un nuovo prodotto, di una nuova prassi commerciale, compresi nuovi canali di distribuzione, l'introduzione di una nuova tecnologia per prodotti nuovi ed esistenti o modifiche organizzative, effettua un'adeguata valutazione riguardo al modo in cui tali modifiche influiscono sull'esposizione di detto soggetto obbligato al rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.*

*(10) Il soggetto obbligato effettua la valutazione di rischio di cui al paragrafo precedente prima dell'introduzione di una modifica ai sensi di detto paragrafo e in accordo con le constatazioni operate adotta misure adeguate per ridurre il rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo».*

L'articolo 21 dello ZZPPDFT-2 stabilisce misure di monitoraggio del cliente:

*«(1) Qualora la presente legge non disponga diversamente, il monitoraggio del cliente comprende le seguenti misure:*

- 1. accertamento dell'identità del cliente e verifica della sua identità sulla base di fonti attendibili, indipendenti e obiettive;*
- 2. accertamento del soggetto effettivamente proprietario del cliente [persona giuridica];*
- 3. raccolta di dati sulle finalità e sulla natura prevista del rapporto commerciale o della transazione nonché di altri dati ai sensi della presente legge;*
- 4. regolare e diligente osservazione delle attività commerciali che il cliente svolge presso il soggetto obbligato.*

*(5) Nello stabilire la portata che l'attuazione delle misure di cui al paragrafo precedente deve avere, il soggetto obbligato prende in considerazione almeno:*

- la finalità della conclusione del rapporto d'affari nonché la natura del medesimo,*
- l'ammontare delle risorse, il valore del patrimonio o la portata della transazione,*

- *la durata del rapporto d'affari e la congruità dell'attività commerciale rispetto alla finalità della conclusione del rapporto d'affari».*

L'articolo 22 dello ZZPPDFT-2 stabilisce che il soggetto obbligato deve effettuare il monitoraggio del cliente al momento della conclusione del rapporto d'affari con quest'ultimo.

L'articolo 29 dello ZZPPDFT-2 stabilisce le modalità di accertamento e verifica dell'identità del cliente:

*«(1) Il soggetto obbligato, riguardo al cliente che sia una persona fisica [...], accerta e verifica la sua identità e raccoglie i dati di cui all'articolo 150, paragrafo 1, punto 2, della presente legge esaminando il documento di identità personale del cliente in sua presenza. Qualora da tale documento non sia possibile ottenere tutti i dati prescritti, i dati mancanti vengono ricavati da un altro documento ufficiale in corso di validità presentato dal cliente oppure vengono forniti direttamente dal cliente.*

*(3) Nel caso in cui, nell'accertare e verificare l'identità del cliente ai sensi del presente articolo, il soggetto obbligato dubiti della veridicità dei dati ottenuti ovvero dell'attendibilità dei documenti e della restante documentazione commerciale da cui sono stati ricavati i dati, esso richiede anche una dichiarazione scritta del cliente».*

L'articolo 64 dello ZZPPDFT-2 stabilisce misure supplementari per il monitoraggio approfondito del cliente:

*«(1) Il monitoraggio approfondito del cliente comprende, oltre alle misure previste dall'articolo 21, paragrafo 1, della presente legge, misure supplementari, che in base alla presente legge si applicano:*

*1. in caso di conclusione di un rapporto di conto corrente con una banca o con un altro analogo istituto di credito avente sede in uno Stato terzo;*

*2. in caso di conclusione di un rapporto d'affari o di realizzazione di una transazione ai sensi degli articoli 22, paragrafo 1, punti 2 e 3, e 23 della presente legge con un cliente che sia una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 66 della presente legge;*

*3. quando i soggetti legittimati di un'assicurazione sulla vita ovvero di un'assicurazione sulla vita collegata ad unità di fondi di investimento, e gli effettivi proprietari di un soggetto legittimato sono persone politicamente esposte ai sensi dell'articolo 68 della presente legge;*

*4. quando il cliente o la transazione presentano collegamenti con un paese terzo dal rischio elevato.*

(2) *Il soggetto obbligato effettua il controllo approfondito sul cliente nei casi di cui al paragrafo precedente e nei limiti in cui:*

1. *ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della presente legge, ritenga che il cliente, il rapporto d'affari, la transazione, il prodotto, servizio, il paese o l'ambito geografico comportino un rischio accresciuto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, oppure*

2. *consti un rischio accresciuto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, punto 2, della presente legge, nonché della norma prevista dall'articolo 14, paragrafo 4, della presente legge.*

(3) *Nell'accertare i clienti, i rapporti d'affari, le transazioni, i prodotti, i servizi, i canali di distribuzione, i paesi o gli ambiti geografici per i quali ritenga che sussista un rischio accresciuto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, il soggetto obbligato tiene conto dei fattori di rischio accresciuto stabiliti dal Ministro.*

(4) *Nello stabilire le misure di controllo approfondito sul cliente, i soggetti obbligati tengono conto delle direttive degli organi di vigilanza di cui all'articolo 152, paragrafo 1, della presente legge relative ai fattori di rischio e alle misure che possono essere adottate in questi casi».*

### **Ragioni del rinvio pregiudiziale**

- 8 La direttiva 2014/92/UE stabilisce, all'articolo 16, paragrafo 1, l'obbligo degli Stati membri di garantire che tutti gli enti creditizi o un numero sufficiente di enti creditizi offrano ai consumatori conti di pagamento con caratteristiche di base e di garantire nel loro territorio l'accesso a tali conti a tutti i consumatori, tenendo presente che il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione abbiano il diritto di aprire e di usare un conto di pagamento con caratteristiche di base presso gli enti creditizi situati nel loro territorio. In tal modo si garantisce ai consumatori il diritto ad un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tale diritto incontra certo delle limitazioni in virtù di una finalità legittima, che è quella di impedire l'abuso di un conto siffatto per finalità di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, motivo per cui gli Stati membri devono, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE garantire che le banche respingano le richieste finalizzate ad un conto di pagamento con caratteristiche di base ogni qualvolta l'apertura di un conto siffatto rappresenti una violazione della normativa relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2015/849/UE.
- 9 Il giudice del rinvio si chiede se l'apertura di un conto transazioni intestato a un cliente che sia inserito nell'elenco OFAC delle misure restrittive costituirebbe una violazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e

del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2015/849/UE, soprattutto nel caso in cui tale persona non sia mai stata condannata in alcun luogo in via definitiva per il reato per il quale essa si trova inserita in tale lista e quando contro tale persona non siano state adottate misure restrittive di alcun tipo a livello nazionale, a livello dell'Unione europea o a livello di un'organizzazione internazionale della quale sia membro lo Stato interessato oppure l'Unione europea. Invero, la finalità della direttiva 2015/849/UE è di prevenire l'uso del sistema finanziario dell'Unione per fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (articolo 1), sicché gli Stati membri devono provvedere affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati (articolo 2). La direttiva 2015/849/UE stabilisce che le banche hanno l'obbligo, al momento dell'instaurazione di un rapporto d'affari, di mettere in atto misure di verifica (accertamento dell'identità dei clienti, verifica dell'origine dei fondi e dei dati relativi alla finalità e alla natura delle operazioni commerciali), ma non si stabilisce in alcun modo che in tale contesto si tenga conto dell'inclusione nell'elenco OFAC delle misure restrittive. Anche se il fatto che una persona sia iscritta in una lista siffatta costituirebbe una circostanza particolare la quale giustificherebbe una vigilanza rafforzata in ragione del maggior rischio, non è chiaro se a tale persona si debba negare l'apertura di un conto transazioni. Nel caso in cui l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base a beneficio di una persona siffatta configurasse una violazione della direttiva 2015/849/UE, ciò rappresenterebbe di conseguenza un'eccezione al diritto di accesso ad un conto di pagamento siffatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE. In tale contesto si pone la questione se una disciplina siffatta rappresenti una violazione del diritto alla presunzione di non colpevolezza sancita dall'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della circostanza che il considerando 65 della direttiva 2015/849/UE proclama che tale direttiva rispetta il diritto alla presunzione di innocenza.

### **Questioni pregiudiziali**

- 10 Alla luce di quanto sopra esposto, l'Okrajno sodišče v Mariboru sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:
- 1) Se la disposizione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE consenta agli Stati membri di imporre alle banche di respingere la richiesta di un consumatore finalizzata ad ottenere un conto di pagamento con caratteristiche di base, a motivo del fatto che tale consumatore è inserito nell'elenco OFAC – elenco del Ministero delle Finanze degli Stati Uniti d'America, Ufficio per la vigilanza sui fondi esteri –, in quanto in caso di apertura di un conto siffatto si configurerebbe una violazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2015/849/UE.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se sussista un'eccezione nel caso in cui tale consumatore non sia mai stato condannato in nessun luogo al mondo per il reato a causa del quale si trova inserito nella lista suddetta, e/o nel caso in cui contro tale consumatore non siano state adottate misure restrittive di alcun tipo da parte dello Stato membro interessato, dell'Unione europea o di un'altra organizzazione internazionale della quale sia membro lo Stato membro interessato o l'Unione europea.
- 3) Se una risposta affermativa alla prima questione significhi una non conformità all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce il diritto alla presunzione di innocenza.
- 4) Se una risposta negativa alla seconda questione significhi una non conformità all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce il diritto alla presunzione di innocenza.

DOCUMENTO DI LAVORO